

STATUTO

del

CENTRO DI SOLIDARIETA' della Compagnia delle Opere

Registrazione esente da imposta di registro (art. 8 L. 266/91) e bollo (art. 17 D.Lgs. 460/1997)

STATUTO

Art. 1

E' costituita l' Associazione Centro di Solidarieta' della Compagnia delle Opere con sede in Como, via Borgovico 123.

L' Associazione si riconosce nei valori e nei principi che ispirano l' attivita' dell' Associazione Compagnia delle Opere e dell' Associazione Nazionale Centri di Solidarieta' della Compagnia delle Opere, con sedi in Milano, alle quali aderisce. L' Organizzazione e' disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale 22/1993, del Decreto Legislativo 460/1997 e dei principi generali dell' ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilita' sociale.

La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.

La durata dell' Organizzazione e' illimitata.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, puo' istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre citta' della Regione Lombardia. L' Associazione puo' inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad altre Associazioni od Enti quando cio' torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 2

L' Associazione ha lo scopo di promuovere strumenti di assistenza sociale per la realizzazione di un' autentica solidarieta' tra gli uomini e la promozione integrale della persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita.

A tale fine si propone di :

- promuovere e sostenere ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovano in stato di bisogno;
- promuovere e organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti in genere a favore di realta' bisognose o colpite da gravi calamita' e guerre; favorire l' invio di personale e volontari;
- collaborare con altre associazioni di Paesi poveri del Sud del mondo e con Organizzazioni non Governative;
- favorire l' inserimento dei giovani nel mondo del lavoro fornendo informazioni riguardo la disponibilita' delle opportunita' di lavoro. A questo scopo intrattera' rapporti con Enti pubblici, artigiani, commerciali, culturali, e con le organizzazioni sindacali e gli Enti di cui alla legge 196/97 e D. Lgs. 469/97;
- favorire i giovani nel reperimento della prima abitazione sia promuovendo la costituzione di cooperative edilizie sia fornendo informazioni riguardo la disponibilita' di alloggi;
- promuovere attivita' culturali mediante convegni, assemblee, spettacoli, mostre, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- diffondere la cultura della pace, della solidarieta' e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell' uomo.

Al fine di svolgere le proprie attivita' l' Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L' Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell' art. 7 della L. 266/1991.

L' Organizzazione potra' inoltre svolgere qualsiasi altra attivita' culturale o ricreativa e potra' compiere qualsiasi operazione economica purchè di natura commerciale o produttiva marginali.

Art. 3

Nell' Associazione si distinguono :

- soci ordinari
- soci onorari

Sono soci ordinari tutti coloro che avendo presentato domanda ed avendo accettato integralmente lo Statuto ed il regolamento interno, ove fosse adottato, e impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l' Associazione si prefigge, vengono ammessi dal Comitato Direttivo a far parte dell' Associazione.

Sono soci onorari tutti gli associati o associazioni che aderiscono alla "Federazione Nazionale dei Centri di Solidarieta' della Compagnia delle Opere" nonchè gli associati della Associazione "Compagnia delle Opere".

L' Associazione non e' tenuta ad iscrivere i soci onorari nel proprio libro soci, risultando già dal libro soci di una delle predette Associazioni, la loro qualita' di soci ordinari.

I soci ordinari sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita dal Comitato Direttivo.

Le quote ed i contributi associativi sono intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

L'adesione all'Organizzazione comporta per il socio ordinario maggiore di età il diritto di voto in Assemblea. Gli aderenti hanno inoltre diritto di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione; usufruire di tutti i servizi offerti dall'Organizzazione.

I soci ordinari fanno parte dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 4

La domanda di ammissione deve essere presentata dall'aspirante associato al Comitato Direttivo, il quale deciderà con delibera motivata l'eventuale rigetto.

Art. 5

Sono organi dell'Associazione :

- il Comitato Direttivo ;
- l'Assemblea dei Soci ;
- il Collegio dei Revisori dei Conti , se e qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea.

Art. 6

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni.

I suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo è composto da tre a sette membri scelti tra i soci.

Possono essere eletti componenti del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati che abbiano comunicato all'Associazione la propria candidatura, mediante deposito presso la sede sociale di apposita dichiarazione entro sette giorni precedenti la seduta in prima convocazione dell'Assemblea all'uopo convocata.

Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei presenti.

Ogni carica è gratuita salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per incarichi preventivamente concordati.

Qualora venga a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo gli altri integrano il Comitato per cooptazione. I membri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli nella carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Comitato decade e l'Assemblea deve provvedere alla nuova elezione.

Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché il Candidato e i Delegati che partecipano alla nomina degli organi direttivi degli enti ai quali l'Associazione aderisce.

Al Comitato Direttivo spettano i più pieni poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato; gli associati possono prenderne visione.

Il Comitato Direttivo può compilare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il regolamento dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo può anche distribuire incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di settori di attività o di iniziative, fra i propri componenti o fra i soci.

Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alla quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza i membri del Comitato Direttivo nominano un Presidente di turno.

Il Comitato Direttivo potrà altresì nominare un Direttore Generale che avrà poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione e che potrà essere membro del Comitato Direttivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Delle riunioni del Comitato direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o da chi ne fa le veci.

In essa ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri, mediante affissione di avviso presso la sede e comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

Possono partecipare all'Assemblea solo gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere sono prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o dei presenti e delibera a maggioranza semplice.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti degli aderenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Comitato Direttivo e su tutto quanto ad esso demandato per Statuto.

In particolare all'Assemblea spetta il potere di apportare modifiche allo Statuto e al Regolamento.

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte su apposito verbale.

Art. 8

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Organizzazione stessa di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Comitato Direttivo per la ratifica del proprio operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 9

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito :

dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai Soci fondatori ;

- dai contributi versati dai Soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio ;

- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

- dai contributi degli aderenti ;
- da contributi dei privati ;
- da contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività progettuali ;
- da contributi di Organismi Internazionali ;
- da donazioni e lasciti testamentari ;
- da rimborsi derivanti da convenzioni ;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali .

All' Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 10

I soci possono recedere dall' Associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne dà comunicazione al Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo pronuncia la decadenza con delibera motivata contro gli associati :

- a) che non partecipano alla vita dell' Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell' Associazione ;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall' Assemblea per il conseguimento dell' oggetto sociale ;
- c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l' Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere notificato all' associato dichiarato decaduto dall' Assemblea . L' associato, nel caso in cui non condivida le ragioni dell' esclusione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto ; in tal caso l' efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell' Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall' Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all' Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Art. 11

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i Soci, o tra alcuni di essi e l' Organizzazione, in dipendenza dell' esecuzione o dell' interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 12

L' esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 13

Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l' Organizzazione ha l' obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 14

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L.266/91, alla L.R. 22/93 e al D.Lgs. 460/97 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.